

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 1403</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MORAZZONI, COLUCCI, AMODEO

*Presentata il 13 febbraio 1980*

Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Registro aeronautico italiano, istituito con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ha funzioni di controllo delle costruzioni, delle riparazioni, delle revisioni e dell'esercizio degli aeromobili civili in rapporto alle buone condizioni della loro navigabilità, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. Nell'attivarsi allo scopo assegnatogli, l'Ente agisce quale delegato del Ministero dei trasporti.

L'articolo 766 del Codice della navigazione conferisce all'Istituto il rilascio del certificato di navigabilità dell'aeromobile, dal quale è attestato il possesso dei requisiti di idoneità, che ne legittimano un determinato impiego.

Al fine dello svolgimento delle specifiche attività di controllo in modo adeguato, si rende necessaria una particolare preparazione professionale del personale tecnico, continuamente aggiornata secondo l'evolversi rapido, delle tecnologie.

I servizi centrali curano la elaborazione degli elementi di giudizio acquisiti nelle fasi operative, sulla quale si basa la

formazione della normativa tecnica, armonizzata a quella derivata dagli accordi internazionali.

I singoli atti di controllo sono, quindi, preceduti ed accompagnati da un complesso di prestazioni, necessarie a renderli idonei al soddisfacimento del pubblico interesse, al quale sono preordinati. Tali prestazioni producono costi che non si evidenziano nel particolare momento operativo, benché su questo incisivi.

L'articolo 768, terzo comma, del Codice della navigazione, si collega all'articolo 2 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, non modificato dalla legge di conversione, che fa espresso richiamo ai proventi patrimoniali derivanti dalle operazioni di competenza dell'Istituto.

La disposizione del Codice pone a carico dell'esercente le spese relative al controllo del Registro aeronautico italiano ed è stata, costantemente e correttamente interpretata nel senso del carico agli utenti anche dei diritti connessi all'esercizio della funzione.

La interpretazione, condivisa dalle Amministrazioni vigilanti, risulta confermata dagli istituti, succedutisi nel tempo, che per la misura dei diritti, hanno fatto rinvio a norme regolamentari deliberate dall'Istituto ed approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro

I regolamenti delle tariffe trovano base nella considerazione che il RAI, organo delegato dal Governo e preposto alla sicurezza del volo, presta un servizio di pubblico interesse del quale beneficia, parti-

colarmente ed in proporzioni diverse, la categoria degli utenti, conseguentemente tenuta a contribuire alle spese dell'Ente che, per i motivi già esposti, non si esauriscono nel singolo accesso

Solo recentemente sono insorti dissensi sulla consolidata interpretazione ed applicazione del terzo comma dell'articolo 768 del Codice della navigazione e si rende, quindi, opportuno, ad evitare liti influenti sulla funzionalità dell'Istituto, chiarire la norma con interpretazione autentica, aggiungendo un quarto comma

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente comma

« Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro »